

COMUNE DI TROPEA

(Provincia di Vibo Valentia)



Prot. N. 006580 del 21.04.2020

Ordinanza Sindacale n. 16 del 21/ 04 /2020

Oggetto: Emergenza COVID-19. Misure urgenti a tutela della salute di soggetti particolarmente fragili. Fruibilità del lungomare pedonale, dell'area picnic di località "Rocca", dell'area giochi sita in Via Montevideo denominata "Villa Ghirlanda", da parte di cittadini che versano in particolari situazioni.

IL SINDACO

PREMESSO

Che le associazioni "*ANGSA*" Onlus e "*io autentico*" onlus, con formali istanze (**rispettivamente acquisite al protocollo generale ai nn. 6498 e 6494**) hanno sottoposto all'attenzione della locale amministrazione di valutare la possibilità di una deroga volta a consentire la fruizione degli spazi pubblici per le persone con autismo e/o disabilità intellettivo-relazionale.

Che la richiesta risulta suscettiva di attenzione e positiva valutazione.

E infatti, le persone affette da autismo sono particolarmente esposte al rischio concreto di conseguenze negative sul loro stato di salute. E ciò a causa della rottura della routine quotidiana e dell'impossibilità di praticare sport o di vivere una vita relazionale in linea con abitudini ed equilibri relazionali consolidati.

Per completezza analitica vi è da aggiungere che oltre all'autismo esistono altre condizioni - certificabili dai medici curanti o da altra autorità sanitaria - per le quali è consigliabile la fruizione terapeutica di momenti di vita all'aperto.

Nell'ambito dell'obiettivo prioritario di garantire la salute della cittadinanza, è poi fondamentale tener conto delle predette particolari situazioni di bisogno dal punto di vista terapeutico.

Ciò premesso, è necessario richiamare le disposizioni che hanno disciplinato la materia in questa fase convulsa della vita civile.

E pertanto, **PREMESSO**, altresì:

- Che con l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 – emessa allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 - è stato vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- Che, successivamente, con il D.P.C.M. del 1° aprile 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio", è stata confermata "l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020".

Tutto ciò premesso:

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale intende andare incontro alle esigenze sopra descritte rendendo disponibile gli spazi indicati in oggetto, di proprietà comunale, idonei per le finalità richieste poiché dotati di spazi ampi e curati oltre che facilmente ispezionabili da parte della Polizia Municipale e delle Forze dell'ordine;

RITENUTO possibile autorizzare una parziale fruizione delle predette aree, da parte delle sole famiglie interessate, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 nonché sabato e domenica dalle ore 16:30 alle 19:30;

VISTO e richiamato l'art. 3 della Costituzione;

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art 50, co. 5, del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: "*In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...*";

ORDINA

- 1) È autorizzata la fruizione del lungomare pedonale, dell'area picnic di località Rocca e del parco giochi denominato "*Villa Ghirlanda*" da parte dei nuclei familiari in cui siano presenti componenti affetti da autismo.
- 2) La predetta autorizzazione è estesa anche ai nuclei familiari in cui siano presenti componenti che versino in un qualsiasi altra e diversa condizione certificata dall'autorità sanitaria - per le quale è consigliata la fruizione terapeutica di momenti di vita all' aperto.
- 3) I componenti le famiglie di cui ai precedenti punto 1) e 2), per le sole finalità di cui alla presente, sono autorizzate ad allontanarsi dalla loro abitazione per recarsi presso le aree indicate nella presente ordinanza.
- 4) La persona affetta da autismo ovvero che versi nella particolare condizione di cui al punto 2), potrà essere accompagnata da un componente del proprio nucleo familiare.
- 5) Gli spazi pubblici di cui al superiore punto 1) sono fruibili dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e il sabato e la domenica dalle ore 14:30 alle ore 19:30.
- 6) È preciso onere dei familiari accompagnatori produrre, a richiesta delle Forze dell'Ordine, l'autocertificazione del caso e la documentazione sanitaria attestante il disturbo o la diversa particolare condizione.

- 7) È altresì preciso onere dei familiari accompagnatori rispettare la cosiddetta "*distanza sociale*", oltre che far rispettare tale misura da parte dei componenti l'intero nucleo.
- 8) La presente ordinanza ha effetto immediato e cessa di avere efficacia per effetto di successivo diverso provvedimento.

STABILISCE

che al presente provvedimento, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'ente.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere su territorio comunale e pubblicizzazione sul sito internet dell'ente, comunicata alla Prefettura di Vibo Valentia, al Comando Stazione Carabinieri di Tropea, al Posto Fisso della Polizia di Stato di Tropea, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Tropea, all'Ufficio Locale Marittimo di Tropea, al Comando di Polizia Municipale di Tropea, all'ASP di Vibo Valentia, alla Società Porto di Tropea S.p.A..

A norma dell'art. 8 della L. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale Dott. Domenico Papalia.

Il Sindaco della Città di Tropea
Avv. Giovanni Macrì

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993